Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — **Roma — Lunedì 23 Gennaio** — **Numero 18**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **539** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Visto il R. decreto 18 aprile 1881, n. 182;

Visto il R. decreto 2 luglio 1893, n. 389;

Visto il R. decreto 14 novembre 1894, n. 478;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1894, n. 577;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità di viaggio e di soggiorno da corrispondersi nei casi di missione agli Ispettori compartimentali delle imposte dirette e del catasto, sono regolate dai Reali decreti 25 agosto 1863, n. 1446 e 14 settembre 1862, n. 840.

Art. 2.

Le indennità di soggiorno agli Ispettori di circolo delle imposte dirette e del catasto sono stabilite in lire sette al giorno, durante il periodo di assenza dalla normale residenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio a norma del R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446.

Art. 3.

Nei casi di missione fuori del circolo d'ispezione, l'indennità di soggiorno sarà corrisposta pei primi trenta giorni in base al R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Qualora la missione si protragga oltre i trenta giorni, l'indennità di soggiorno, per il periodo successivo, verrà ridotta alla misura stabilita dall'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno 1899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1898.

UMBERTO.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero **4** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 317 della legge sulle Opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato *F;*

Visto il R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), col quale viene approvato il Regolamento circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Appendice, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro dei Lavori Pubblici, al vigente Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e relativa alla trazione elettrica dei convogli.

Art. 2.

La detta Appendice sarà posta in vigore a cominciare dal 1° febbraio 1899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1899.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Appendice *al Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate (approvato con decreto Reale del 31 ottobre 1873, n. 1687 serie 2ª) relativa alla trazione elettrica dei convogli.*

Art. 1.

Gli impianti e le condutture per la trazione elettrica dei convogli dovranno essere autorizzati secondo le norme prescritte dalle leggi 20 marzo 1865 sulle Opere pubbliche, 27 dicembre 1896 sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche e 7 giugno 1894 sulla trasmissione a distanza della corrente elettrica e dai relativi Regolamenti. Si dovranno inoltre osservare tutte quelle prescrizioni che il Governo crederà di emanare, conforme ai suggerimenti della scienza e della pratica, per l'incolumità dei viaggiatori e del personale di servizio.

Almeno una volta all'anno gli impianti e le condutture saranno visitati accuratamente e saranno praticate le misurazioni e le verifiche che saranno stabilite in apposite istruzioni approvate dal Governo.

Art. 2.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui agli articoli 18 e 21 del vigente Regolamento anche per i locomotori elettrici, questi dovranno essere assoggettati ad esperimento dalla Commissione governativa dopo ogni riparazione che abbia interessato l'isolamento elettrico dei locomotori o gli apparecchi frenatori.

Art. 3.

Ogni locomotore elettrico in servizio sarà affidato ad un guidatore, il quale durante le corse non dovrà avere altro compito all'infuori della condotta del convoglio.

Sul detto locomotore dovrà trovarsi un secondo agente capace di sostituire il guidatore per arrestare, occorrendo, il convoglio e condurlo a velocità limitata fino alla più vicina fermata.

Questo secondo agente potrà anche, durante la corsa, e salvo il tempo in cui eventualmente sostituisse il guidatore per condurre il convoglio alla prossima fermata, essere incaricato di altre funzioni. Se il convoglio è formato con veicoli intercomunicanti, questo stesso agente potrà essere adibito anche al servizio degli altri veicoli.

Art. 4.

I guidatori di locomotori elettrici saranno ammessi solo in seguito ad esame d'idoneità davanti a Commissione nominata dal Governo e regolato da apposite norme; oltre a tale esame di idoneità, i guidatori saranno sottoposti ad un esperimento pratico coll'assistenza di un funzionario governativo.

Art. 5.

Per i convogli, formati da un locomotore elettrico e da veicoli rimorchiati, e non muniti di freno continuo automatico, la velocità di corsa non potrà superare quella concessa dalle tabelle di frenatura approvate dal Governo per la trazione a vapore.

Nel caso in cui non vi siano veicoli rimorchiati, la velocità massima dovrà essere stabilita in relazione ai mezzi di frenatura.

Art. 6.

Coll'uso di locomotori elettrici cessa la prescrizione del carro scudo di cui all'articolo 25 del Regolamento 31 ottobre 1873.

Art. 7.

Nei convogli a trazione elettrica il fischio potrà, colla autorizzazione del Governo, essere sostituito dalla campana o da altro mezzo acustico riconosciuto sufficiente.

Art. 8.

Con l'autorizzazione del Governo, nelle linee a trazione elettrica il servizio dei biglietti potrà essere fatto dal personale del treno e il servizio delle stazioni secondarie delle linee alle quali sia applicata la disposizione del successivo articolo 9, potrà essere temporaneamente affidato a personale non di carriera. Nell'un caso e nell'altro resta ferma ogni responsabilità dell'esercente verso il pubblico.

Art. 9.

Per le linee secondarie potrà ammettersi che la direzione del movimento dei convogli sia affidata ad un solo agente che risieda nella stazione da determinarsi. – La lunghezza massima di linea affidata al detto agente sarà stabilita in base alla natura e intensità del traffico servito.

Art. 10.

Data la maggiore frequenza delle corse che si avrà colla trazione elettrica, la composizione dei convogli potrà essere, coll'autorizzazione del Governo e giusta il secondo capoverso dell'articolo 271 della legge sui lavori pubblici, limitata in relazione alla partenza di un locomotore.

Art. 11.

Nelle stazioni che verranno determinate dal Governo, si terranno locomotori elettrici di riserva.

Nel caso di eventuali interruzioni del servizio elettrico, sarà riattivata prontamente la circolazione dei convogli mediante motori a vapore, in base ad orario limitato approvato in precedenza dal Governo, restando in vigore le modalità d'esercizio stabilite pel servizio elettrico in quanto non siano applicabili le disposizioni generali.

Art. 12

Lungo le linee di secondaria importanza potrà, a giudizio del Governo, essere permessa la chiusura dei passaggi a livello mediante sbarre manovrabili a distanza, la chiusura dei passaggi a livello privati e pedonali chiusi e manovrati dagli utenti sotto la loro responsabilità od anche la semplice apposizione di tabelle di avviso, ai passaggi poco frequentati. In questo ultimo

caso il transito dei convogli nei tratti in corrispondenza ai detti passaggi a livello avrà luogo con velocità non superiore a trentacinque chilometri all'ora.

Quanto alle chiusure potrà, per le linee di secondaria importanza, essere tolto l'obbligo della separazione delle proprietà laterali per i tratti in sede propria ad eccezione dei tratti attraversanti località ove il bestiame è vagante, o che sono molto frequentate e pericolose.

Art. 13.

Per quanto non è diversamente disposto nella presente Appendice ed in quanto sieno applicabili, continuano ad avere vigore, anche per l'esercizio delle strade ferrate con trazione elettrica dei convogli, le disposizioni del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita dell'esercizio delle strade ferrate approvato col R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª).

Art. 14.

Le disposizioni di servizio contenute nella presente Appendice relativa alle linee esercitate con trazione elettrica, potranno estendersi, in quanto applicabili alle linee sulle quali, coll'autorizzazione del Governo, sia attivato un servizio assimilabile a quello fatto con trazione elettrica.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA.

Il Numero **5** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto lo Statuto del Regio Istituto internazionale italiano in Torino, in data 10 aprile 1867;

Visto il Nostro decreto 21 novembre 1867, n. 4151, con cui il predetto Istituto fu costituito in Ente morale;

Visto il progetto di nuovo Statuto per lo stesso Istituto, presentato alla Nostra approvazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo Statuto del Regio Istituto internazionale italiano in Torino, allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro predetto.

Ogni altra contraria disposizione è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1899.

UMBERTO.

N. CANEVARO.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

STATUTO ORGANICO
del Regio Istituto internazionale in Torino

Art. 1.

Il Regio Istituto internazionale italiano, fondato in Torino il 13 febbraio 1867 sotto il patronato del governo del Re e del municipio di Torino, riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità, ed eretto in corpo morale con Regio decreto 21 novembre 1867, n. 4051, a partire dal 15 gennaio 1899 sarà retto dal presente Statuto.

Art. 2.

Il Regio Istituto internazionale italiano ha per fine di svolgere e rafforzare i legami tra gli italiani e gli stranieri e, soprattutto, quelli tra la madre patria e le colonie, provvedendo ad istruire ed educare specialmente i figli di italiani residenti all'estero ed i giovani stranieri, secondo le tradizioni del pensiero e della cultura italiana.

Art. 3.

Per conseguire il suo fine, il Regio Istituto mantiene in Torino, nel palazzo di sua proprietà, nel quale hanno già sede Istituti governativi d'istruzione classica e tecnica, una Regia scuola commerciale ed un Convitto destinato ad ospitare ed educare giovani che vogliono attendere agli studî nelle scuole sopraindicate o presso altri Stabilimenti d'istruzione media o superiore esistenti in Torino.

Art. 4.

Il Regio Istituto internazionale è amministrato e diretto, sotto la speciale vigilanza e l'alta tutela del Ministero degli Affari Esteri, da un Consiglio d'Amministrazione composto di un presidente e di quattro consiglieri, i quali durano in carica tre anni e possono essere indefinitivamente confermati.

Il loro ufficio è gratuito.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio è nominato dal Ministero degli Affari Esteri. I quattro consiglieri sono nominati, uno per ciascuno, dal Ministero dell'Istruzione Pubblica e da quello d'Agricoltura, Industria e Commercio, dal Municipio di Torino e dalla Camera di commercio ed arti di Torino.

Art. 6.

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qual volta il presidente lo creda opportuno, o quando due consiglieri ne facciano richiesta. Delibera colla presenza di tre membri almeno. Funge da vice presidente il consigliere incaricato dal Ministero dell'Istruzione Pubblica. In caso di parità di voti, chi presiede ha voto preponderante. Salvo casi speciali determinati dal presidente, funge da segretario del Consiglio, con voto consultivo, il direttore del Convitto.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione è pure presidente del Regio Istituto e lo rappresenta rispetto i terzi.

Egli dirige le discussioni del Consiglio, ne eseguisce le deliberazioni, firma la corrispondenza e prende i provvedimenti d'urgenza, salvo a riferirne al Consiglio.

Art. 8.

Il Consiglio d'Amministrazione non può acquistare od alienare stabili, nè contrarre mutui, anche chirografari, per somme eccedenti le lire tremila, nemmeno sotto forma di contrattazioni frazionate e distinte di minori somme, durante lo stesso esercizio finanziario, senza la preventiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 9.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto per ciascun esercizio, devono essere compilati rispettivamente nei mesi di ottobre e di marzo di ciascun anno e devono essere approvati dal Ministero degli Affari Esteri, previo rapporto circa l'esattezza e la giustificazione del conto consuntivo di un fun-

zionario della locale intendenza di finanza appositamente delegato.

Art. 10.

La Regia scuola commerciale ha un Regolamento speciale che deve essere approvato anche dai Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Ha pure un bilancio proprio che deve riportare l'approvazione del predetto Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, come devono parimenti riportarla le nomine degli insegnanti.

Art. 11.

Salvo quanto in appresso ed in quanto applicabili, la gestione finanziaria e la contabilità del Regio Istituto, devono essere tenute secondo le norme prescritte per i Convitti nazionali.

Art. 12.

Normalmente gli ufficiali del Regio Istituto sono il direttore del Convitto ed il contabile, ed ambedue sono posti sotto gli ordini diretti del presidente. Non possono essere nominati a vita, ma soltanto per un periodo determinato di tempo. In mancanza di determinazione della durata della nomina, si intenderanno nominati per tre anni, e, poi, per tacita riconduzione, di anno in anno.

Art. 13.

La nomina e la revoca del direttore del Convitto non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 14.

Il direttore del Convitto ha le attribuzioni di educatore dei convittori, di capo-famiglia, di segretario del Consiglio d'Amministrazione nonchè del presidente per gli affari generali del Regio Istituto, ed è, quindi, responsabile, rispetto il Consiglio, del buon andamento morale e disciplinare del Convitto e del benessere dei convittori.

Art. 15.

Il direttore abita nel Convitto e vi prende i suoi pasti, sorveglia e provvede alla disciplina ed all'igiene dei convittori, corrisponde, per le occorrenze ordinarie, colle famiglie dei medesimi, ne dirige gli studî, cura il loro progresso intellettuale, morale e fisico, come un buon padre di famiglia.

Art. 16.

Egli sceglie, nomina e licenzia gli assistenti ed il personale di servizio, riferendone al Consiglio; sorveglia e dirige tutti i servizi interni di cucina, di dispensa, di cantina, di bucato ed altro, il tutto entro i limiti del bilancio ed in conformità agli ordini ed istruzioni del presidente.

Art. 17.

Il direttore non può avere maneggio di denaro, nè incassare rette od altre entrate dell'Istituto, nè fare pagamenti di spese o di forniture, ma dovrà presentare le sue richieste all'uopo al contabile mediante appositi moduli da staccarsi da registro a madre e figlia.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà, tuttavia, assegnare al direttore un fondo per provvedere direttamente alle minute spese di provviste e forniture non appaltate o regolate da contratti, a norma degli articoli seguenti. Della sua gestione il direttore darà conto mensile.

Art. 18.

Il contabile tiene i conti del Regio Istituto, ne incassa le rette e le entrate, versandole giornalmente presso la Banca o Cassa indicata dal Consiglio d'Amministrazione.

Paga le spese tutte previo mandato da rilasciarsi dal presidente, sorveglia l'esecuzione dei lavori di manutenzione, tratta coi fornitori, prepara i progetti di bilanci e di conti consuntivi, il tutto sotto gli ordini diretti del presidente del Consiglio, e si presta, se richiesto, a coadiuvare il direttore del Convitto per quanto concerne l'economia interna della Casa.

Deve prestare una cauzione la cui entità è fissata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19.

Di norma generale si provvede alle spese di vitto ed altre forniture del Convitto mediante licitazioni, ovvero mediante contratto ragguagliato ad un tanto per testa o per giornata di presenza.

Ogni anno, nel mese di settembre, il Consiglio d'Amministrazione stabilisce i metodi di fornitura del Convitto per il successivo anno. Anche per le provviste minute da farsi direttamente a cura del direttore, a termine del capoverso dell'art. 16, il Consiglio stabilisce preventivamente il *maximum* della spesa autorizzata per ogni giornata di presenza.

Art. 20.

Uno speciale Regolamento, da approvarsi dal Ministro degli Affari Esteri, stabilisce le norme dell'esecuzione del presente Statuto e le particolarità del funzionamento del Convitto.

Roma, li 8 gennaio 1899.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro degli Affari Esteri
N. CANEVARO.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio a* **S. M. il Re,** *in udienza del 5 gennaio 1899, sul decreto che scioglie il Consiglio d'Amministrazione dell'Università Agraria della Villa di Monte l'Abate in Cagli (Pesaro).*

SIRE!

In applicazione della legge 4 agosto 1894, portante l'ordinamento di dominî collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio, si ricostituì in Cagli (Provincia di Pesaro) « L'Università Agraria degli uomini originarii della Villa di Monte l'Abate », con Regolamento approvato dall'Assemblea degli utenti il 6 aprile 1896 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 5 maggio 1897.

Ai termini del Regolamento fu provveduto alla nomina dei Consiglieri, del sindaco (Presidente) e del segretario, ed i beni dell'Università furono equamente assegnati in godimento ai singoli utenti.

Ma dopo questo primo atto nè il Consiglio d'Amministrazione, nè l'Assemblea generale degli utenti hanno voluto più interessarsi dell'andamento dell'Università e, resosi vacante, per rinunzia, il posto di segretario, senza che mai fosse stato provveduto alla nomina dell'Esattore, l'Amministrazione dell' Ente collettivo è caduta nel più grave disordine. I contributi non si riscuotono più, gli utenti abusano a loro talento dei beni posti in comunione, tagliando alberi, segando fieni, immettendo bestiame senza pagare fido; gli inviti fatti dal sindaco (Presidente) per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione, hanno promosso atti giudiziari pel pagamento di lavori compiuti in mala fede su terreni che erano stati ad altri assegnati, e poichè il sindaco non ha potuto ottenere dall'Assemblea generale alcuna autorizzazione a stare in giudizio, l'Università è stata condannata ed è minacciata di una rovinosa escussione sui beni che le appartengono.

Per la stessa mancanza di autorizzazione a stare in giudizio, il sindaco ha citato invano, per rifacimento di danni, gli utenti i quali avevano commesso abusi; ed ora, nell'impossibilità assoluta di amministrare, ha rassegnato le dimissioni ed ha chiesto al Prefetto che venga disciolta l'attuale Amministrazione per gravi e continuate infrazioni alla legge ed al Regolamento speciale della Comunanza, e che venga destinato al riordinamento dell'Università un Commissario Regio.

Il Prefetto di Pesaro, riconoscendo come soltanto il pronto intervento di persona esperta ed autorevole possa salvare la Comunanza da certa rovina, ha proposto che lo scioglimento del Consiglio d'Amministrazione venga ordinato senza indugio, e che sia designato all'Ufficio di Regio Commissario per la temporanea amministrazione dell'Università il dott. Vittorio Danielli, segretario del Comune di Fossombrone.

Lo scrivente, non avendo motivo di opporsi a che venga accolta la proposta anzidetta, ha l'onore di sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra il decreto relativo.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio d'Amministrazione della Comunanza agraria denominata « Università degli uomini originarî della Villa di Monte l'Abate » in Cagli, provincia di Pesaro;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 295 e 296 della legge coordinata in testo unico con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Sulla proposta dell'anzidetto Nostro Ministro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio d'Amministrazione della Comunanza agraria denominata « Università degli uomini originarî della Villa di Monte l'Abate » in Cagli, provincia di Pesaro, è disciolto.

Art. 2.

L'Amministrazione temporanea dell'Università medesima è affidata al dottor Vittorio Danielli, segretario del Comune di Fossombrone con le attribuzioni di R. Commissario straordinario fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione, ai termini di legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1899.

UMBERTO.

A. FORTIS.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 5 gennaio 1899, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Gradoli (Roma).*

SIRE!

Un'inchiesta testè eseguita sull'andamento dell'Amministrazione Comunale di Gradoli, in provincia di Roma, ha messo in luce irregolarità d'una gravità eccezionale, che richiedono un eccezionale provvedimento.

Le proprietà comunali sono lasciate in abbandono e si fa un vero sperpero del pubblico denaro.

Notevole è il rapido accumularsi delle passività, che ammontano ad una somma enorme, quasi pari a quella che è rappresentata dal considerevole patrimonio attivo del Comune.

Ogni anno si contraggono nuovi debiti e si aumentano quelli esistenti, per gli interessi non soddisfatti e per cattiva amministrazione.

Il Segretario comunale, poi, copre anche la carica di Vice-segretario e, quel che è peggio, è Consigliere comunale.

Come se ciò non bastasse, egli riscuote le entrate ed eseguisce pagamenti, facendo spese non autorizzate, nè giustificate.

Il bilancio è sempre fittizio, non si riscuotono i residui attivi, non si compilano i ruoli delle tasse. Le somme stanziate per la pubblica illuminazione si erogano per spese di culto, per il mantenimento del concerto musicale, ecc., eludendosi così la vigilanza delle autorità superiori.

Tutti i pubblici servizi sono affatto trascurati.

Tali sono i motivi per i quali mi onoro di proporre alla Maestà Vostra lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gradoli.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gradoli, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Carolei dott. Pasquale è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione con l'incarico di preparare un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

Art. 2.

A comporre tale Commissione sono nominati:

Bianchi comm. avv. Francesco, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno, *Presidente;*

Vazio comm. Napoleone, Consigliere della Corte dei Conti, *membro;*

Rossi comm. avv. Antonio, direttore generale al Ministero delle Finanze, *membro;*

Coppi comm. avv. Antonio, direttore generale al Ministero delle Finanze, *membro;*

Fiorio comm. Vincenzo, direttore generale civile al Ministero della Marina, membro del Consiglio Superiore di Marina, *membro.*

Art. 3.

Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente.

Art. 4.

La Commissione dovrà compiere il suo incarico e riferirne entro due mesi dalla data della sua costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 31 dicembre 1898

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.		
	GRAN LIBRO.		
1	Consolidato 5 per %	—	401,401,585 53
2	Consolidato 3 per %	—	4,817,464 62
3	Consolidato 4,50 per % netto	—	56,188,605 55
4	Consolidato 4 per % netto	—	7,519,208 —
			469,926,863 70
	RENDITE DA TRASCRIVERE NEL GRAN LIBRO.		
5	Al Consolidato 5 per % - Legge 3 settembre 1868, n. 4580 (Debiti 5 %)	—	263,187 82
6	Id. 5 per % - Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Debiti 5 %)	—	76,708 65
7	Id. 3 per % - Legge 3 settembre 1868, n. 4580 (Debiti 4 %)	—	74 76
			339,971 23
	RENDITA IN NOME DELLA SANTA SEDE.		
8	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214.	—	3,225,000 —
	DEBITI INCLUSI SEPARATAMENTE NEL GRAN LIBRO.		
9	*Toscana* 5 per % - 10 febbraio 1861 (Ferrovia maremmana)	1959	2,082,375 —
10	*Modena* 3 » % - 3 ottobre 1825	—	13,963 37
11	*Parma* 5 » % - 15 e 16 giugno 1827	(8) 1899	13,671 84
12	*Roma* 5 » % - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 (Prestiti cattolici)	1907	701,267 69
13	*Roma* 5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(8) 1940	1,661,643 75
14	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni dell'asse ecclesiastico - Emissione 1870. 1ª categoria.	indeterminata	1,431,515 —
	2ª categoria.	1911	3,024,905 —
15	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	143,104 —
16	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo. 1ª emissione.	1916	130,060 —
	3 » % - 2ª emissione.	1948	199,980 —
17	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	1961	3,613,935 —
			13,016,420 65
	CONTABILITA' DIVERSE.		
18	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	1964	227,715 —
19	Id. 5 » % della ferrovia Genova-Voltri	1906	26,287 50
20	Id. 6 » % dei Canali Cavour	1915	2,214,660 —
21	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	1970	1,162,800 —
22	Id. 5 » % per la 2ª serie dei lavori del Tevere (emissione 1883)	1934	187,150 —
23	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1884)	1936	187,600 —
24	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1885)	1936	187,600 —
25	Id. 5 » % per saldo della 7ª quota della 3ª serie dei lavori del Tevere e per le quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie	1944	529,425 —
26	Id. 5 » % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	243,825 —
27	Id. 5 » % pei lavori di risanamento della città di Napoli (3ª serie)	1958	376,825 —
28	Id. 5 » % » id. id. (4ª serie)	1958	387,800 —
29	Id. 5 » % » id. id. (7ª serie)	1958	338,250 —
30	Id. 5 » % » id. id. (8ª serie)	1958	472,975 —
	Da riportarsi	. . . .	6,542,912 50

(2° trimestre dell'esercizio 1898-99) dei Debiti Pubblici dello Stato

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1898	Variazioni avvenute dal 1° luglio al 31 dicembre 1898				Consistenza dei debiti al 31 dicembre 1898	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
8,028,031,710 60	(1) 26 87	(1) 537 40	(2) 297,512 84	(2) 5,950,256 80	401,104,099 56	8,022,081,991 20
160,582,154 —	—	—	(3) 507 —	(3) 16,900 —	4,816,957 62	160,565,254 —
1,248,035,678 89	(4) 930,284 87	(4) 20,672,997 11	—	—	57,118,890 42	1,269,308,676 —
187,980,200 —	(5) 64,876 —	(5) 1,621,900 —	—	—	7,584,034 —	189,602,100 —
9,625,229,743 49	995,187 74	22,295,434 51	298,019 84	5,967,156 80	(6) 470,624,031 60	9,641,558,021 20
5,263,756 40	—	—	—	—	263,187 82	5,263,756 40
1,534,173 —	—	—	(7) 26 87	(7) 537 40	76,681 78	1,533,635 60
1,869 —	—	—	—	—	74 76	1,869 —
6,799,798 40	—	—	26 87	537 40	339,944 36	6,799,261 —
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
41,647,500 —	—	—	(9) 5,325 —	(9) 106,500 —	2,077,050 —	41,541,000 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
273,436 80	—	—	—	—	13,671 84	273,436 80
14,025,353 80	—	—	(9) 152,731 47	(9) 3,054,629 40	548,536 22	10,970,724 40
33,232,875 —	—	—	—	—	1,661,643 75	33,232,875 —
28,630,300 —	—	—	(10) 900 —	(10) 18,000 —	1,430,615 —	28,612,300 —
60,498,100 —	—	—	(11) 218,220 —	(11) 4,364,400 —	2,806,685 —	56,133,700 —
2,862,080 —	—	—	(9) 4,288 —	(9) 85,760 —	138,816 —	2,776,320 —
2,601,200 —	—	—	(9) 2,080 —	(9) 41,600 —	127,980 —	2,559,600 —
6,666,000 —	—	—	(12) 870 —	(12) 29,000 —	199,110 —	6,637,000 —
120,464,500 —	—	—	(9) 24,495 —	(9) 816,500 —	3,589,440 —	119,648,000 —
311,366,791 30	—	—	408,909 47	8,516,389 40	12,607,511 18	302,850,401 90
7,590,500 —	—	—	(9) 1,110 —	(9) 37,000 —	226,605 —	7,553,500 —
525,750 —	—	—	(12) 2,537 50	(12) 50,750 —	23,750 —	475,000 —
36,911,000 —	—	—	(9) 76,170 —	(9) 1,269,500 —	2,138,490 —	35,641,500 —
23,256,000 —	—	—	(9) 1,750 —	(9) 35,000 —	1,161,050 —	23,221,000 —
3,743,000 —	—	—	(12) 1,850 —	(12) 37,000 —	185,300 —	3,706,000 —
3,752,000 —	—	—	(12) 1,600 —	(12) 32,000 —	186,000 —	3,720,000 —
3,752,000 —	—	—	(12) 1,600 —	(12) 32,000 —	186,000 —	3,720,000 —
10,588,500 —	—	—	(12) 2,975 —	(12) 59,500 —	526,450 —	10,529,000 —
4,876,500 —	—	—	(9) 1,500 —	(9) 30,000 —	242,325 —	4,846,500 —
7,536,500 —	—	—	—	—	376,825 —	7,536,500 —
7,756,000 —	—	—	—	—	387,800 —	7,756,000 —
6,765,000 —	—	—	—	—	338,250 —	6,765,000 —
9,459,500 —	—	—	—	—	472,975 —	9,459,500 —
126,512,250 —	—	—	91,092 50	1,582,750 —	6,451,820 —	124,929,500 —

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Riporto	. . . . . .	6,542,912 50
	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane		
31	3 per % delle ferrovie Livornesi (serie A)	1953	271,365 —
32	3 » % id. (serie B)	1953	92,640 —
33	3 » % id. (serie C)	1953	913,260 —
34	3 » % id. (serie D[I])	1953	1,304,670 —
35	3 » % id. (serie D[II])	1953	1,696,065 —
36	3 » % della ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1856) . . .	1954	156,151 80
37	3 » % id. (emissione 1858) . . .	1954	76,179 60
38	3 » % id. (emissione 1860) . . .	1954	180,671 40
39	5 » % della ferrovia centrale toscana (serie A)	1934	277,525 —
40	5 » % id. (serie B)	1934	815,775 —
41	5 » % della ferrovia Asciano-Grosseto (serie C)	1934	800,425 —
42	3 » % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni) . . .	1954	840,315 —
	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato		
43	Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra . .	1964	23,100 —
44	Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1956	317,085 —
45	Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1961	—
46	Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno (serie A)	1944	1,566,750 —
47	Id. id. (serie B)	1944	1,620,950 —
48	Id. id. (serie C)	1944	2,097,875 —
49	Id. id. (serie D)	1944	2,409,900 —
50	Capitali diversi infruttiferi	—	—
51	Assegni diversi modenesi	—	1,420 83
52	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	999,664 96
53	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,063,726 52
54	Rendita 3 per % assegnata ai cosidetti creditori legali delle provincie napoletane	—	97,501 09
55	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	595,674 20
56	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Mediterranea (serie A)	1985	4,440,255 —
57	Id. id. id. id. (serie B)	1985	4,400,640 —
58	Id. id. id. id. (serie C)	1985	3,674,475 —
59	Id. id. id. id. (serie D)	1985	1,238,610 —
60	Id. id. id. id. (serie E)	1985	2,789,505 —
61	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Adriatica (serie A)	1985	4,438,515 —
62	Id. id. id. id. (serie B)	1985	2,620,155 —
63	Id. id. id. id. (serie C)	1985	2,947,995 —
64	Id. id. id. id. (serie D)	1985	1,009,185 —
65	Id. id. id. id. (serie E)	1985	2,845,800 —
66	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Sicula (serie A)	1985	1,004,715 —
67	Id. id. id. id. (serie B)	1985	1,150,530 —
68	Id. id. id. id. (serie C)	1985	895,740 —
69	Id. id. id. id. (serie D)	1985	293,925 —
70	Id. id. id. id. (serie E)	1985	142,335 —
			58,653,982 90

Riassunto dei Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Gran Libro	469,926,863 70
Rendite da trascrivere nel Gran Libro	339,971 23
Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	13,016,420 65
Contabilità diverse	58,653,982 90
TOTALE	545,162,238 48

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico
Roma, li 12 gennaio 1899.

Il Direttore Capo della Ragioneria
G. BENAGLIA.

al 30 giugno 1898	Variazioni avvenute dal 1° luglio al 31 dicembre 1898				Consistenza dei debiti al 31 dicembre 1898	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
126,512,250 —	—	—	91,092 50	1,582,750 —	6,451,820 —	124,929,500 —
9,045,500 —	—	—	(12) 1,920 —	(12) 64,000 —	269,445 —	8,981,500 —
3,088,000 —	—	—	(12) 660 —	(12) 22,000 —	91,980 —	3,066,000 —
30,442,000 —	—	—	(12) 6,465 —	(12) 215,500 —	906,795 —	30,226,500 —
43,489,000 —	—	—	(12) 9,240 —	(12) 308,000 —	1,295,430 —	43,181,000 —
56,535,500 —	—	—	(12) 12,015 —	(12) 400,500 —	1,684,050 —	56,135,000 —
5,205,060 —	—	—	—	—	156,151 80	5,205,060 —
2,539,320 —	—	—	—	—	76,179 60	2,539,320 —
6,022,380 —	—	—	—	—	180,671 40	6,022,380 —
5,550,500 —	—	—	(12) 725 —	(12) 14,500 —	276,800 —	5,536,000 —
16,315,500 —	—	—	(12) 2,125 —	(12) 42,500 —	813,650 —	16,273,000 —
16,008,500 —	—	—	(9) 2,050 —	(9) 41,000 —	798,375 —	15,967,500 —
28,010,500 —	—	—	(9) 5,010 —	(9) 167,000 —	835,305 —	27,843,500 —
1,155,000 —	—	—	—	—	23,100 —	1,155,000 —
10,569,500 —	—	—	—	—	317,085 —	10,569,500 —
10,860,000 —	—	—	—	—	—	10,860,000 —
31,335,000 —	—	—	—	—	1,566,750 —	31,335,000 —
32,419,000 —	—	—	—	—	1,620,950 —	32,419,000 —
41,957,500 —	—	—	—	—	2,097,875 —	41,957,500 —
48,198,000 —	—	—	—	—	2,409,900 —	48,198,000 —
133,887 72	—	—	—	—	—	133,887 72
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
19,993,299 20	—	—	(13) 2,493 01	(13) 49,860 20	997,171 95	19,943,439 —
21,274,530 40	—	—	(13) 110 03	(13) 2,200 60	1,063,616 49	21,272,329 80
3,250,036 32	—	—	(13) 348 25	(13) 11,608 33	97,152 84	3,238,427 99
19,855,806 67	—	—	—	—	595,674 20	19,855,806 67
148,008,500 —	—	—	—	—	4,440,255 —	148,008,500 —
146,688,000 —	—	—	—	—	4,400,640 —	146,688,000 —
122,482,500 —	—	—	—	—	3,674,475 —	122,482,500 —
41,287,000 —	—	—	—	—	1,238,610 —	41,287,000 —
92,983,500 —	—	—	—	—	2,789,505 —	92,983,500 —
147,950,500 —	—	—	—	—	4,438,515 —	147,950,500 —
87,338,500 —	—	—	—	—	2,620,155 —	87,338,500 —
98,266,500 —	—	—	—	—	2,947,995 —	98,266,500 —
33,639,500 —	—	—	—	—	1,009,185 —	33,639,500 —
94,860,000 —	—	—	—	—	2,845,800 —	94,860,000 —
33,490,500 —	—	—	—	—	1,004,715 —	33,490,500 —
38,351,000 —	—	—	—	—	1,150,530 —	38,351,000 —
29,858,000 —	—	—	—	—	895,740 —	29,858,000 —
9,797,500 —	—	—	—	—	293,925 —	9,797,500 —
4,744,500 —	—	—	—	—	142,335 —	4,744,500 —
1,719,558,931 24	—	—	134,253 79	2,921,419 13	58,519,729 11	1,716,637,512 11
9,625,229,743 49	995,187 74	22,295,434 51	298,019 84	5,967,156 80	470,624,031 60	9,641,558,021 20
6,799,798 40	—	—	26 87	537 40	339,944 36	6,799,261 —
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
311,366,791 30	—	—	408,909 47	8,516,389 40	12,607,511 18	302,850,401 90
1,719,558,931 24	—	—	134,253 79	2,921,419 13	58,519,729 11	1,716,637,512 11
11,727,455,261 43	995,187 74	22,295,434 51	841,209 97	17,405,502 73	545,316,216 25	11,732,345,196 21

Il Direttore Generale del Debito Pubblico
V. MANCIOLI.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	DEBITI REDIMIBILI.		
1	Prestito inglese 3 per °/₀ (legge 8 marzo 1855)	1902	240,413 01
2	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche di Sicilia	1984	246,440 —
3	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	26,884,893 —
4	Buoni del Tesoro a lunga scadenza	1904	7,582,051 75
5	Certificati nominativi definitivi trentennali di credito con interesse 5 °/₀ netto per costruzioni di ferrovie (art. 4, leggi 24 luglio 1887, n. 4785 e 20 luglio 1888, n. 5550)	1928	1,408,724 23
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		36,362,521 99

Dalla Direzione Generale del Tesoro - Roma, li 13 gennaio 1899.

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico*	545,162,238 48
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro*	36,362,521 99
TOTALE GENERALE	581,524,760 47

al 30 giugno 1898	Variazioni avvenute dal 1° luglio al 31 dicembre 1898				Consistenza dei debiti al 31 dicembre 1898	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
8,013,767 04	—	—	(14) 26,393 80	(14) 879,793 49	214,019 21	7,133,973 55
4,928,800 —	—	—	(15) 175 —	(15) 3,500 —	(16) 246,265 —	(16) 4,925,300 —
983,217,446 17	—	—	(14) 164,435 —	(14) 3,137,659 06	26,720,458 —	980,079,787 11
147,592,000 —	—	—	(17) 305,702 11	(17) 6,243,000 —	7,276,349 64	141,349,000 —
28,174,484 57	(18) 998,100 90	(18) 19,962,017 92	(19) 23,074 67	(19) 461,493 50	2,383,750 46	47,675,008 99
1,171,926,497 78	998,100 90	19,962,017 92	519,780 58	10,725,446 05	36,840,842 31	1,181,163,069 65

Il Direttore Generale del Tesoro
ZINCONE.

GENERALE

al 30 giugno 1898	Variazioni avvenute dal 1° luglio al 31 dicembre 1898				Consistenza dei debiti al 31 dicembre 1898	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
11,727,455,264 43	995,187 74	22,295,434 51	841,209 97	17,405,502 73	545,316,216 25	11,732,345,196 21
1,171,926,497 78	998,100 90	19,962,017 92	519,780 58	10,725,446 05	36,840,842 31	1,181,163,069 65
12,899,381,762 21	1,993,288 64	42,257,452 43	1,360,990 55	28,130,948 78	582,157,058 56	12,913,508,265 86
Aumento	(20) Rendita L. 632,298 09		(20) Capitale L. 14,126,503 65			

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito pubblico.

1) Rendita e capitale nominale di una partita del consolidato Romano trascritta per unificazione nel Gran Libro del consolidato 5 % durante il 1° *trimestre* dell'esercizio.

2) La diminuzione è dovuta ai seguenti fatti:

Variazioni del 1° *trimestre* dell'esercizio:

(*a*) Rendita e capitale nominale annullati per conversione in rendita consolidata 4,50 % netto a favore delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, giusta l'art. 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Rend. L. 44,332 59 Cap. nom. L. 886,651 80

(*b*) Come sopra, per conversione in consolidato 4,50 % netto, giusta l'art. 1, allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . Id. » 63,960 — Id. » 1,279,200 —

(*c*) Come sopra, per conversione in consolidato 4 % netto, giusta l'art. 8, allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Id. » 42,805 — Id. » 856,100 —

Rend. L. 151,097 59 Cap. nom. L. 3,021,951 80

Variazioni del 2° *trimestre* dell'esercizio:

(*a*) Rendita e capitale nominale annullati in corrispondenza all'importare della rendita delle Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico 2ª Cat. comprese nella tabella *A* annessa all'allegato *M* della legge 22 luglio 1894, n. 339, convertite in rendita consolidata 4.50 % netto (Legge 2 luglio 1896, n. 253, e R. D. 27 novembre 1898, n. 475) . . . . Rend. L. 335 — Cap. nom. L. 6,700 —

b) Rendita e capitale nominale annullati per prescrizione trentennale. Id. » 60 — Id. » 1,200 —

c) Rendita e capitale nominale annullati per conversione in rendita consolidata 4,50 % netto, a favore delle Opere pubbliche di beneficenza, giusta l'art. 2, comma 4° della legge 22 luglio, 1894, n. 339 . . . Id. » 68,630 25 Id. » 1,372,605 —

d) Come sopra, per conversione in consolidato 4,50 % netto, giusta l'articolo 1, allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 Id. » 39,100 — Id. » 782,000 —

e) Come sopra, per conversione in consolidato 4 % netto, giusta l'articolo 8, allegato *L*, alla legge 22 luglio 1894, n. 339 Id. » 38,290 — Id. » 765,800 —

Rend. L. 146,415 25 Cap. nom. L. 2,928,305 — Rend. L. 146,415 25 Cap. nom. L. 2,928,305 —

Insieme Rend. L. 297,512 84 Cap. nom. L. 5,950,256 80

3) Rendita e capitale nominale annullati nel 1° *trimestre* dell'esercizio per conversione in rendita consolidata 4,50 % netto a favore delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, giusta l'art. 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Rend. L. 504 — Cap. nom. L. 16,800 —

Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, durante il 2° *trimestre* dell'esercizio . . . . Id. » 3 — Id. » 100 —

Insieme - Rend. L. 507 — Cap. nom. L. 16,900 —

4) L'aumento è dovuto ai seguenti fatti:

Variazioni del 1° *trimestre* dell'esercizio:

(*a*) Rendita e capitale nominale inscritti per conversione delle rendite 5 e 3 % possedute dalle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, giusta l'art. 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Rend. L. 38,918 16 Cap. nom. L. 864,848 —

(*b*) Come sopra, per conversione di rendita consolidata 5 %, giusta l'art. 1, allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . Id. » 51,168 — Id. » 1,137,066 67

(*c*) Come sopra, per conversione di rendita di debiti redimibili e speciali, giusta le leggi, allegato *L*, approvate rispettivamente cogli articoli 12 e 17 delle leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 . . . Id. » 2,195 76 Id. » 48,794 66

(*d*) Come sopra, per rimborso di Buoni del tesoro a lunga scadenza, giusta l'art. 6, allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed il R. decreto 19 giugno 1898, n. 275 . . . . Id. » 260,100 — Id. » 5,780,000 —

(*e*) Come sopra, per effetto del R. decreto 3 agosto 1898, n. 362, in base agli articoli 1 e 2 della legge 26 marzo 1896, n. 76, per le spese straordinarie occorse ed occorrenti per la guerra nella Colonia Eritrea; art. 4 della legge 2 luglio 1896, n. 256, e art. 7 della legge 3 luglio 1898, n. 266 . . Id. » 486,000 — Id. » 10,800,000 —

Rend. L. 838,381 92 Cap. nom. L. 18,630,709 33

Riporto Rend. L. 838,381 92 Cap. nom. L. 18,630,709 33

Variazioni del 2° *trimestre* dell'esercizio:

a) rendita e capitale nominale inscritti per conversione delle rendite possedute dalle Opere pubbliche di beneficenza giusta l'art. 2, comma 4, della legge 22 luglio 1894, n. 339 Rend. L. 59,573 65 Cap. nom. L. 1,323,858 89

b) Come sopra, per conversione di rendita consolidata 5 %, giusta l'articolo 1, allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 Id. » 31,280 — Id. » 695,111 11

c) Come sopra, per conversione di rendita di debiti redimibili e speciali e buoni del Tesoro a lunga scadenza, giusta le leggi, allegato *L*, approvate rispettivamente con gli articoli 12 e 17 delle leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 . . . . Id. » 1,049 30 Id. » 23,317 78

Rend. L. 91,902 95 Cap. nom. L. 2,042,287 78 Rend. L. 91,902 95 Cap. nom. L. 2,042,287 78

Insieme Rend. L. 930,284 87 Cap. nom. L. 20,672,997 11

5) Rendita e capitale nominale inscritti in sostituzione di rendita consolidata 5 %, durante il 1° *trimestre* dell'esercizio, giusta l'art. 8, allegato *L* della legge 22 luglio 1894, n. 339 . Rendita L. 34,244 — Capitale nom. L. 856,100 —

Come sopra durante il 2° *trimestre* dell'esercizio . . Id. » 30,632 — Id. » 765,800 —

Rendita L. 64,876 — Capitale nom. L. 1,621,900 —

6) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni				Ammontare della rendita			
	5 per %	3 per %	4,50 p. % netto	4 per % netto	5 per %	3 per %	4,50 per % netto	4 per % netto
Rendite nominative	425,518	15,636	31,313	2,080	174,132,165 —	3,075,669 —	50,623,866 —	2,224,236
Id. al portatore	1,781,331	21,264	46,585	46,405	224,716,650 —	1,735,407 —	6,433,398 —	5,311,308
Id. misto	9,234	25	159	255	2,208,395 —	4,701 —	37,377 —	48,540
Assegni provvisori nominativi .	23,681	902	16,085	—	44,945 99	1,076 70	24,198 04	—
Id. id. al portatore.	1,533	89	32	—	1,943 66	103 92	51 38	—
	2,241,297	37,916	94,174	48,740	401,104,099 56	4,816,957 62	57,118,890 42	7,584,084
	2,422,127				470,624,031 60			

7) Rendita e capitale nominale di una partita del consolidato romano trascritta per unificazione sul Gran Libro del consolidato 5 per cento, durante il 1° *trimestre* dell'esercizio.

8) Pei debiti che si ammortizzano al valore del corso non è che approssimativa l'indicata epoca della loro estinzione.

9) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari, sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata.

10) Ammortamento delle obbligazioni ricevute in pagamento del prezzo di beni, nei mesi di aprile, maggio e giugno 1898.

11) Ammortamento di obbligazioni estratte, a forma della relativa tabella, sotto deduzione di quelle ricevute precedentemente in conto prezzo di beni e di quelle già convertite in rendita consolidata 4,50 % netto, risultate comprese fra le estratte Rendita L. 217,890 — Capitale nom. L. 4,357,800 —

Obbligazioni ricevute in pagamento del prezzo di beni, nei mesi di aprile, maggio e giugno 1898. . . . . . . Id. » 330 — Id. » 6,600 —

Insieme - Rendita L. 218,220 — Capitale nom. L. 4,364,400 —

12) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari a forma della relativa tabella d'ammortamento.

13) Rendita e capitale nominale delle iscrizioni convertite in rendita consolidata 4,50 % netto durante il 1° e 2° *trimestre* dell'esercizio, giusta l'art. 7 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Annotazioni
pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.

14) Diminuzione corrispondente alla quota semestrale ammortizzata nel 2° *trimestre* dell'esercizio.

15) Ammontare di buoni sorteggiati per rimborso nel 1° *trimestre* dell'esercizio.

16) Sono compresi n. 4739 buoni per complessive L. 2,157,800 di capitale e L. 107,890 di rendita, i quali sebbene convertiti in rendita consolidata, sono pur sempre sussistenti agli effetti dell'ammortamento previsto dall'art. 101 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

17) Diminuzione derivante da estinzione avvenuta a norma dell'art. 6 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486,

cioè mediante pagamento anticipato nel *1° trimestre* dell'esercizio per. .	Rendita L.	305,235 55	Capitale L.	6,234,000 —
e per conversione in rendita consolidata 4,50 $^0/_0$ nel *2° trimestre* per. .	Id. »	466 56	Id. »	9,000 —
	Rendita L.	305,702 11	Capitale L.	6,243,000 —

18) Aumento corrispondente a N. 64 certificati emessi nel *2° trimestre* dell'esercizio con decorrenza dell'annualità trentennaria dal 1° luglio 1896 per N. 22 e per l'importo di . . . .

luglio 1896 per N. 22 e per l'importo di	Rendita L.	45,227 05	Capitale L.	904,541 —
e dal 1° luglio 1898 per N. 42 e per l'importo di	Id. »	952,873 85	Id. »	19,057,476 92
	L.	998,100 90	L.	19,962,017 92

19) Diminuzione corrispondente alla quota annuale d'ammortamento, compresa nell'annualità di scadenza 1° luglio 1898, che per i 22 certificati suddetti fu pagata nel *2° trimestre* dell'esercizio per . . . mentre per gli altri N. 237 ebbe luogo nel *1° trimestre* dell'esercizio per . . . .

fu pagata nel *2° trimestre* dell'esercizio per	Rendita L.	1,395,49	Capitale L.	27,909 91
ebbe luogo nel *1° trimestre* dell'esercizio per	Id. »	21,679 18	Id. »	433,583 50
	L.	23,074 67	L.	461,493 50

(20) Per effetto delle conversioni eseguite in rendita consolidata 4,50 $^0/_0$ netto, dell'ammortamento graduale dei debiti redimibili e del rimborso anticipato di buoni del Tesoro a lunga scadenza, sarebbesi ottenuta:

			nella Rendita	nel Capitale
la diminuzione di			. L. 851,802 81	L. 16,635,514 27
Essendo però: 1° stata inscritta giusta il Regio decreto 3 agosto 1898, n. 362, per effetto delle leggi 26 marzo 1896, n. 76, 2 luglio 1896, n. 256 per le spese straordinarie nella Colonia Eritrea, e della legge 3 luglio 1898, n 266, la nuova rendita consolidata 4,50 $^0/_0$ di	L. 486,000 —	L. 10,800,000 —		
2° Stati emessi nuovi Certificati definitivi trentennali di credito per costruzione di strade ferrate in seguito ad appalti a licitazione privata ai termini dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887, n. 4785 e 20 luglio 1888, n. 5550, stipulati prima della legge 30 marzo 1890, n. 6751, per	» 998,100 90	» 19,962,017 92		
e così accresciuto il debito per complessive			L. 1,484,100 90	L. 30,762,017 92
ne risulta la differenza in aumento di . . .			L. 632,298 09	L. 14,126,503 65

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

1ª N. 276485 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 175, al nome di *Giachetti* Vincenza fu *Michele*, domiciliata in Napoli.

2ª N. 305945 di L. 50, al nome di *Giachetti* Vincenza fu Michele, moglie di Cono *Galletti*, domiciliata in Napoli.

3ª N. 330386 di L. 60, al nome di *Giachetti* Vincenza fu Michele, moglie di Cono *Gallotti*, domiciliata in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a:

1ª *Giacchetti* Vincenza fu *Giovan* Michele, domiciliata in Napoli.

2ª e 3ª *Giacchetti* Vincenza fu *Giovan* Michele, moglie di Cono *Gallotti*, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 860.522 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di *Barberis* Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre *Barberis Pietro*, domiciliato in Novi Ligure (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Barbero* Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre *Barbero* Pietro, ecc. ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il giorno 19 corrente in Saracena, provincia di Cosenza, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 21 gennaio 1899.

Il giorno 21 corrente in Montoggio, provincia di Genova, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 22 gennaio 1899.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

21 gennaio 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 °/₀ *lordo*	100,26	98,26
	4 ½ °/₀ *netto*	109,51 ⅞	108,39 ⅜
	4 °/₀ *netto*	99,91 ½	97,91 ½
	3 °/₀ *lordo*	63,29 ⅛	62,09 ⅛

PARTE NON UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Sabato 21 gennaio 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,30).

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99 » (N. 35).

PRESIDENTE. Rammenta che nella seduta di ieri venne chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione dei capitoli.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, ne dà lettura.

Senza discussione si approvano i capitoli dal n. 1 al n. 10.

ASTENGO, al capitolo n 11 elogia il ministro per le circolari fatte ai prefetti onde impedire lo sperpero del denaro comunale. Ma crede si potrebbe fare qualche economia su questo capitolo che va continuamente aumentando. Trova che trattandosi di piccoli Comuni non sarebbe necessario inviare degli ispettori generali dal Ministero, potrebbero bastare gl'impiegati delle Prefetture.

Così non crede sia opportuno mandare degli ispettori generali dal Ministero coll'incarico di inquirire sulla condotta dei prefetti, trattandosi di quistioni delicate.

Già altra volta si mosse lamento in Senato su tale fatto; si fecero delle promesse dai precedenti Ministri, ma nulla si è ottenuto finora.

Prega il ministro di voler tener conto di queste raccomandazioni.

PELLOUX, presidente del Consiglio. Ringrazia il senatore Astengo dell'elogio fatto a lui per le circolari emanate. Crede però, che le ispezioni siano necessarie.

Trova giusto che sia poco opportuno mandare degl'ispettori generali ad inquirire piccoli Comuni; però essi hanno spesso l'incarico d'ispezionare non uno, ma molti piccoli Comuni ed altri incarichi speciali. Promette, però, di provvedere a destinare impiegati provinciali per queste missioni, per quanto lo comportano le esigenze dei servizi delle Amministrazioni provinciali, che, come è stato notato, hanno deficienza di personale.

Quanto alle ispezioni degl'ispettori generali del Ministero sulle prefetture, terrà in debito conto i desiderî del senatore Astengo, per quanto riconosca che vi sono delle difficoltà da superare.

Il capitolo n. 11 « Ispezioni e missioni amministrative » è approvato nella somma di lire 462,000.

Senza discussione si approvano i capitoli dal n. 12 al n. 24.

BUTTINI. Al capitolo n. 25 « Amministrazione provinciale », rileva che nella relazione è scritto il seguente periodo:

« In tali condizioni di parte notevole de' suoi organi si comprende come l'azione amministrativa debba procedere lenta, faticosa e fiacca, e come non possano riconoscersi infondati i lagni che di continuo si sollevano sull'ingombro degli affari che si accumulano negli uffici, con grave danno dei rilevanti interessi privati e pubblici confidati all'amministrazione provinciale ».

A queste considerazioni si associa completamente; ma nota che l'inconveniente in esse rilevato si riferisce più specialmente al servizio di tutela verso i Comuni e verso le provincie.

Ma crede che non si possa a meno di constatare che in alcuna provincia vi è assoluta deficienza di personale e le cose non possono procedere come dovrebbero, accumulandosi eccessivamente gli affari.

Cita ad esempio le provincie di Alessandria, Girgenti, Perugia, Campobasso ed altre.

Tutti dobbiamo desiderare la diminuzione di impiegati, ma non in modo tale che vada a detrimento dei servizi pubblici.

Se gli affari hanno da sbrigarsi con una certa celerità, è necessario il personale, in caso diverso saranno trattati con poca diligenza; il che porta poi alle lamentate molteplici ispezioni e spese relative.

Richiama su ciò l'attenzione del presidente del Consiglio, e prega che la Commissione nominata per la riforma dei ruoli organici, studi pure l'organico dei Consigli di prefettura; e quando essa si convinca che la loro organizzazione è deficiente, proponga al Ministero le riforme necessarie.

Così il Ministro potrà studiare, occorrendo, un rimaneggiamento del suo bilancio e proporre quelle modificazioni al personale che meglio rispondano all'interesse del servizio più importante della pubblica Amministrazione, quale è quello accennato dall'oratore.

BONASI, relatore. Il senatore Buttini ha aggiunto nuove considerazioni a quelle esposte nella relazione sugli inconvenienti che derivano dall'avere nelle prefetture un personale scarso e in parte anche avanzato in età.

Il presidente del Consiglio ha già dichiarato che per provvedere a questa condizione di cose, si sarebbe inteso col ministro del tesoro.

Migliorato il personale da questo duplice punto di vista, si potrà ottenere un maggior lavoro utile.

Raccomanda al presidente del Consiglio di portare sulla questione degli straordinari che aspirano di entrare in pianta, tutta la sua attenzione, perchè lo crede un sistema pericoloso.

Per gli straordinari consiglia di seguire l'esempio che ci è dato dalla Francia, imitata spesso in cose meno buone, di stanziare un fondo per i lavori straordinari, i quali vengono affidati ad un personale completamente avventizio.

In questo modo si evita di suscitare delle speranze che non si possono soddisfare e di creare un ingombro che finisce per tornare di danno alle finanze dello Stato.

ASTENGO. Conviene in ciò che ha detto il relatore. Dubita che, pur ringiovanendo il personale delle amministrazioni provinciali, questo possa essere sufficiente. Il personale attuale è sempre nello stesso numero fissato dal ruolo del 1871. Anche egli vorrebbe organizzato sul sistema francese il servizio ora affidato agli straordinari delle prefetture. Crede che non tutti i prefetti siano all'altezza della loro posizione e molti consiglieri delegati non hanno le attitudini necessarie per le mansioni loro affidate.

È a desiderare ch'essi provvedano con maggiore interesse al

disbrigo degli affari e tralascino di mutarsi in agenti elettorali.

PELLOUX, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il senatore Buttini ha parlato non solo ad un convertito, ma ad uno che ha già manifestato varie volte la sua opinione, e che ritiene inutile ripetere oggi. Soggiunge però che oltre alla modificazione degli organici delle Amministrazioni provinciali, occorre completarli; e cita in prova che ha dovuto in pochi mesi fare due concorsi per l'Amministrazione centrale o provinciale e uno per l'Amministrazione carceraria.

Se non vi è il personale è impossibile che gli uffici camminino, lo ammette, e ripete che studierà la cosa che è davvero meritevole delle premure del Governo.

Il relatore ha ricordato le promesse fatte da lui nei giorni scorsi, alle quali intieramente si riporta.

Quanto agli straordinari è alieno dallo ammetterli nel ruolo organico; solo dice che è costretto ad esprimere qualche riserva per alcuni che si trovano già nell'Amministrazione centrale.

BUTTINI. Si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio. Anch'egli ha fiducia, come il senatore Bonasi, nel ringiovanimento del personale, ma crede che ciò non basti; occorre aumentarlo assolutamente. Spera molto nello studio che il presidente del Consiglio ha promesso di fare per i provvedimenti opportuni, onde eliminare gl'inconvenienti da lui enumerati.

ASTENGO. Ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni.

Si approva il capitolo n. 25 nella somma di L. 7,264,723.07.

ASTENGO. Al capitolo n. 26, raccomanda che si provveda ad eliminare l'inconveniente che alcuni prefetti portino con sè, nel tramutamento, alcune indennità di residenza, ch'egli crede siano assolutamente locali e debbano rimanere ai prefetti che sono a capo della provincia alla quale quelle indennità sono assegnate.

PELLOUX, presidente del Consiglio. Dichiara che riconosce che l'indennità di residenza spetta alla residenza e non alla persona, e non darà indennità maggiori di quelle fissate.

ASTENGO, ringrazia.

Si approva il capitolo n. 26 nella somma di L. 278,000.

Senza discussione si approvano i capitoli dal n. 27 al n. 29.

ASTENGO, al capitolo n. 30 osserva che tre capitoli riguardano la *Gazzetta Ufficiale* ed il foglio degli annunzi.

Esprime il desiderio che questi capitoli siano riuniti, perchè si veda cosa costa la *Gazzetta Ufficiale* e cosa il foglio degli annunzi.

Del resto per quanto riguarda la *Gazzetta Ufficiale*, è una questione antica e che bisogna una volta finire.

Ora dobbiamo approvare lo stanziamento, ma si riserva di tornare sulla questione in occasione del nuovo bilancio.

BONASI, relatore. L'osservazione fatta dal senatore Astengo è giusta; la *Gazzetta Ufficiale* è ormai ridotta ad una pubblicazione clandestina, ad una tiratura di sole 2500 copie.

Già altre volte l'amministrazione centrale ed il Governo si sono occupati di questo argomento, ma la risoluzione della questione non è stata ancora trovata.

Si associa al senatore Astengo per richiamare su di essa l'attenzione del Ministero.

PELLOUX, presidente del Consiglio. Ammette che l'organizzazione della *Gazzetta Ufficiale* non è conforme ai suoi desideri.

In occasione della discussione del prossimo bilancio 1899-900 farà conoscere le riforme che intende apportare ai capitoli del bilancio che si riferiscono alla *Gazzetta Ufficiale*. Studierà anche se la *Gazzetta Ufficiale* sia utile trasformarla in un giornale politico, come in altri paesi avviene, e terrà conto delle raccomandazioni fatte dai senatori Astengo e Bonasi.

Si approva il capitolo n. 30 nella somma di L. 51,800.

Senza discussione si approvano i capitoli nn. 31 e 32.

BORGNINI. Al capitolo n. 33, espone alcune considerazioni per richiamare su questo capitolo l'attenzione del presidente del Consiglio.

Il servizio della pubblica beneficenza è importantissimo ed interessa tutto lo Stato. La beneficenza ben fatta e distribuita può riuscire elemento di ordine e di forza per lo stesso Governo.

Espone brevemente le condizioni della beneficenza nella città di Napoli, dove la beneficenza costituisce un importantissimo ramo di servizio.

In Napoli ebbe luogo il raggruppamento delle Opere di beneficenza, in esecuzione della legge sulle opere pie.

Quanto ai 58 ricoveri per l'infanzia essi furono riuniti e divisi in due Istituti principali, uno per le fanciulle, l'altro per i fanciulli; il patrimonio dei 58 ricoveri fu conservato indiviso.

I primi effetti ottenuti da questo raggruppamento sono che, come gli è stato detto, il numero delle fanciulle ricoverate è notevolmente diminuito.

Il patrimonio è stato calcolato a L. 1,380,000, e questo patrimonio, diviso, potrebbe bastare a sostenere più di 2000 fanciulle, le quali ora sono in numero inferiore al migliaio.

Richiama quindi su ciò l'attenzione del Governo, ricordando che uno dei 58 ricoveri sorto per opera di privati, senza alcuno appoggio governativo, ha aumentato invece in pochi anni notevolmente i ricoverati.

Lamenta che sia stata soppressa una scuola di lavori artistici femminili, encomiata, premiata, per la sola ragione che le povere fanciulle debbono limitarsi a saper cucire e rammendare. Non crede giusta questa ragione, mentre l'importanza vera di questa scuola era ammessa da tutti. Nel 1885 il ministro Baccelli decretò una medaglia d'oro apposita per questa scuola, alla quale fu presentata dal prefetto di Napoli.

Forse c'è speranza di farla rivivere; ma stà il fatto che fu soppressa in conseguenza del raggruppamento.

Forse il Ministero passato non ebbe tempo di occuparsi del come questo raggruppamento fu ordinato ed eseguito.

Il Ministero attuale non ha avuto il tempo di rivolgere la sua attenzione su questa questione.

Prega il presidente del Consiglio di dare la assicurazione che si provvederà, almeno per l'avvenire, a che questo raggruppamento riesca veramente utile e non dannoso, come è stato finora.

Raccomanda al presidente del Consiglio di fare uno studio accurato di questo argomento, tanto vitale per l'educazione di coloro a cui dovrebbe essere destinato il fondo della beneficenza in Napoli.

PELLOUX, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La questione sollevata dal senatore Borgnini è importantissima; ma assicura il senatore Borgnini che non è definitivamente risoluta.

Prende impegno di presentare col prossimo bilancio una relazione completa sul raggruppamento.

Osserva però che se per caso vi è ora una diminuzione nel numero delle fanciulle ricoverate, ciò può dipendere dal fatto che si è proceduto ad una epurazione.

Ma se il risultato della riforma fosse stato veramente quello di ridurre il numero di queste fanciulle ricoverate, non esita a dichiarare che la riforma non avrebbe raggiunto lo scopo.

Del resto egli è di opinione che i fondi di pubblica beneficenza in Napoli possono essere meglio amministrati ed avere più utile destinazione di quella che oggi non abbiano.

BORGNINI. Ringrazia il presidente del Consiglio delle dichiarazioni fatte ed ha speranza che le buone disposizioni dimostrate dall'on. Pelloux approderanno a quei risultati utili per la pubblica beneficenza che l'oratore si augura.

Si approva il capitolo n. 33 nella somma di lire 226,000.

Senza discussione si approvano i capitoli dal n. 34 al n. 59.

ASTENGO, al capitolo n. 60 « Ufficiali di P. S. - Personale », nota che da varî anni si è promesso di studiare l'ordinamento della pubblica sicurezza, ma non si è finora giunti a risultati pratici.

Sparita la necessità del momento, approvato il bilancio dell'in-

torno, nessuno si è più occupato dell'importante servizio della pubblica sicurezza il cui personale è assai sfiduciato.

Il personale della pubblica sicurezza è un vero magistrato civile che deve non solo essere all'altezza del suo delicato ministero, ma pur ancora essere da tutti rispettato e la sua autorità da tutti riconosciuta.

La polizia è la reietta delle amministrazioni e trovasi come tollerata dagli altri pubblici poteri.

Nota come finora alla pubblica sicurezza non si siano date che funzioni repressive e perciò odiose.

Vorrebbe venisse rialzato il suo prestigio affidandole anche qualche funzione nella pubblica beneficenza.

Vorrebbe che la direzione della pubblica sicurezza fosse in gran parte costituita da impiegati provenienti dal servizio attivo, che oggi manca della pratica necessaria per valutare le necessità dell'ordinamento e del personale.

Dimostra i vantaggi che da una ben ponderata riforma del personale deriverebbero alla pubblica sicurezza e prega il ministro di voler studiare la cosa e vedere se sia il caso anche di stabilire qualche maggior somma in favore degli ispettori di pubblica sicurezza, da prelevarsi sui fondi delle prefetture, perchè gli ispettori possano servirsene nell'interesse del servizio, essendo quella in oggi stanziata assolutamente insufficiente ai bisogni.

BONASI, relatore. La questione sollevata dal senatore Astengo è una delle più gravi, e una di quelle che toccano i più importanti interessi del paese.

Ma si tratta di una questione complessa, la quale non può essere discussa utilmente a proposito di un capitolo di bilancio.

Certo il servizio della pubblica sicurezza non procede come dovrebbe.

Pur troppo però questa condizione di cose è strettamente collegata colla questione finanziaria. Per avere una buona polizia converrebbe spendere quello che occorre, quello che ci vuole.

Ne è derivata una decadenza del servizio di polizia, dappertutto, compresa la capitale del Regno.

Ora il personale in Roma è stato convenientemente aumentato, e, se non s'inganna, i risultati già si veggono.

Ma è inutile nasconderlo. La questione nelle grandi città non potrà essere risolta convenientemente, che colla unificazione dei servizî. Riconosce che gli ostacoli vi sono, compresa la riluttanza dei Municipi delle grandi città, i quali si vedrebbero con dispiacere privati dei loro piccoli eserciti da passare in rivista nelle grandi occasioni. (Si ride).

Ma egli crede che la questione va risolta, e confida per questo nella energia del presidente del Consiglio.

Del resto il personale di pubblica sicurezza è assai migliore della sua fama, principalmente se si tien conto degli scarsi compensi morali che gli sono riservati. Ad ogni modo, debitamente completato, non mancherà di rendere importanti servizî.

Ringrazia il senatore Astengo di avere sollevata questa questione e rinnova l'espressione della sua fiducia nell'opera del presidente del Consiglio, anche in questa parte dall'amministrazione che da lui dipende.

PELLOUX, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Conviene in molte considerazioni svolte dai senatori Astengo e Bonasi e terrà conto delle raccomandazioni fatte, e specialmente di quella relativa al servizio cumulativo di pubblica sicurezza nella capitale.

Dichiara poi di convenire perfettamente nelle considerazioni scritte nella relazione, anzi soggiunge che anche la richiesta straordinaria dei fondi per l'aumento del numero di Reali carabinieri diverrà stanziamento ordinario per corrispondere alle domande persistenti per la istituzione di nuove stazioni, nel prossimo bilancio.

Sta studiando la questione se una parte dei fondi segreti si possa portare in aumento ai capitoli in via sussidiaria e spera poterla risolvere nel modo più soddisfacente pel miglioramento della pubblica sicurezza.

Si approva il capitolo n. 60 nella somma di L. 3,777,624,36.

Senza discussione si approvano i capitoli dal n. 61 al n. 79.

ASTENGO. Al capitolo n. 80, richiama l'attenzione del Senato sulle parole del relatore relative al servizio delle carceri, che ha bisogno di radicali riforme. Ma rimanda le sue osservazioni sullo stesso argomento al prossimo bilancio. Però raccomanda ora al Ministro dell'interno lo sviluppo delle colonie agricole, alle quali può essere dato forte impulso senza alcun aumento di spesa.

BONASI, relatore. Ha già accennato nella relazione che il nostro ordinamento carcerario si risente del modo come è stato costituito.

Vi è deficienza e di personale e di fabbricati, che non rispondono assolutamente ai nuovi bisogni imposti dal Codice penale.

È inutile però insistere ora, perchè si provveda, giacchè la somma occorrente ascenderebbe ad oltre 300 milioni.

Si sono cercati dei ripieghi di vario genere, ma non sono mezzi che possano risolvere la questione veramente grave.

Bisogna studiare i varî servizî aggruppati intorno all'amministrazione carceraria per poterla modificare, ma a ciò occorre un apposito progetto di legge, e non è materia da trattarsi in sede di bilancio.

Si associa però alle considerazioni svolte dal senatore Astengo e prega ancor egli il ministro di voler portare la sua attenzione su questa questione.

PELLOUX, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, condivide pienamente le opinioni espresse sull'argomento dal relatore Bonasi ed assicura il Senato che, nell'ordine d'idee da lui e dal senatore Astengo testè manifestate, si occuperà del lavoro dei carcerati e delle colonie agrigole.

Si approva il capitolo n. 80 nella somma di L. 1,165,711 44.

Senza discussione si approvano i capitoli dal n. 81 al n. 93.

ASTENGO. Al capitolo n. 94, non vorrebbe che si continuasse il sistema, chiamato immorale dai giornali, al quale si riferisce l'offerta, fatta da privati, del 5 per cento di ribasso per il trasporto dei detenuti.

PELLOUX, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non può entrare in una questione per la quale sono pendenti due giudizî, uno in via civile e uno in via penale.

Terminati questi giudizi dirà chiaramente che cosa pensi di questa questione. (Bene).

Si approva il capitolo n. 94 nella somma di L. 1,240,000.

Senza discussione si approvano i capitoli dal n. 95 al n. 123 ultimo del bilancio, ed i riassunti per titoli e categorie.

L'articolo unico del progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99 ». (N. 30).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VACCHELLI, ministro del tesoro. Nessun senatore prendendo la parola, crede suo dovere di dare breve risposta alla chiara ed obbiettiva relazione della Commissione permanente di finanze.

Risponderà in particolar modo al timore espresso sulla fine della relazione, che il Ministero voglia eccedere nelle spese.

Siamo stati accusati di finanza allegra.

Ora nessun timore deve essere lecito a questo proposito.

Il dubbio è relativo, principalmente, alle spese dei lavori pubblici; ma oramai è stato posto fuori di discussione che queste spese non oltrepasseranno in nessun modo quelle stanziate nei precedenti bilanci.

Dà ragione dello stanziamento relativo alla partecipazione dell'Italia alla Esposizione di Parigi, e dell'aumento nelle spese della marina, ritenute necessarie. Quindi nessun pericolo, nessun timore.

La diversità degli stanziamenti dipende da questo, che l'at-

tuale Ministero ha preso per punto di partenza non il preventivo dei precedenti bilanci, ma bensì il consuntivo.

Cita in particolar modo lo stanziamento per la colonia Eritrea, il quale peraltro è inferiore a tutti gli altri stanziamenti degli anni precedenti.

Crede che il sistema seguito dal Ministero sia da lodarsi e da preferirsi a quello seguito per l'addietro, il quale portava agli sgravi, mentre il presente conduce alla trasformazione tributaria.

Fornisce altri schiarimenti sulle cifre del bilancio, rispetto alle ferrovie ed altre opere pubbliche e dice che le condizioni morali del bilancio si debbono ricercare nelle entrate e nelle spese effettive. Non bisogna in nessun modo mostrarci più poveri di quello che realmente non siamo.

Rende conto di alcune spese eccezionali e conclude che nell'entrata e nelle spese effettive vi è un supero di quasi quattro milioni, che salgono veramente a dodici.

Questa breve dimostrazione deve persuadere che sulle condizioni della finanza italiana possiamo rimanere completamente tranquilli.

BLASERNA, relatore. Ringrazia il ministro delle cortesi parole rivoltegli. Anch'egli ha al pari del ministro il desiderio vivo di conoscere la verità, specie in materia di bilanci.

Ha considerato il bilancio dell'entrata quasi come un mezzo bilancio di assestamento più che un bilancio preventivo, essendo ormai passati sei mesi dal 30 giugno 1898.

Risponde alle osservazioni del ministro del tesoro, e nota che al disavanzo di sette milioni bisogna aggiungere altri, quali risultano dalle dichiarazioni del Governo, e così altri quattro milioni derivanti dalle casse patrimoniali e la maggiore spesa per le classi tenute sotto le armi per un tempo maggiore di quello prefisso, e quindi si ha uno sbilancio di circa 18 milioni.

Spera che il ministro della guerra potrà fare delle economie col ritardo della chiamata della nuova classe di leva, purchè però tale ritardo non vada a discapito della istruzione.

Ma ad ogni modo insiste nella sua osservazione che lo sbilancio è di circa 18 milioni.

Lo scopo che egli si è prefisso nel redigere la sua relazione è stato quello di cercare la verità vera del bilancio dell'entrata.

Fa qualche riserva su ciò che ha affermato il ministro del tesoro sulla nostra marina e sulle costruzioni navali.

In fatto di marina ha dei dubbi e cioè che non si facciano valere i fondi esistenti in tutta quella misura che pur si dovrebbe.

Le nostre costruzioni navali costano in Italia più che se si facessero costruire le navi all'estero.

È certo ottima politica costruire il più possibile le nostre navi in paese, ma crede che sarebbe opportuno che l'on. ministro del tesoro procurasse di ottenere dal suo collega della marina di richiamare la sua attenzione su questo punto e cioè che le somme destinate per le costruzioni siano veramente bene impiegate.

Fa poi notare che le costruzioni ferroviarie che si fanno oggi, sono così poche che non ammetto sia buona finanza il contrarre dei debiti per esse.

Ma su ciò non insisto, non essendo questa la sede opportuna. Non aggiunge altro.

CAMBRAY-DIGNY. Fa alcune dichiarazioni su una questione che ritiene sia il cardine della discussione parlamentare per i bilanci e cioè se nel bilancio della entrata si debba tener conto assolutamente di tutte le entrate e di tutte le spese.

Afferma che l'avanzo o il disavanzo deve essere sempre il risultato della differenza fra l'entrata e le spese effettive.

Quanto alle costruzioni ferroviarie si associa alle considerazioni svolte nella relazione e, nella discussione odierna, dal relatore.

Approva il sistema adottato anche dal Ministero attuale e cioè che nel bilancio finanziario si deve sempre avere il maggior rapporto possibile fra le spese e l'entrata.

Nota che è stata per il passato una grande risorsa per le finanze italiane di poter far fronte alle spese colla vendita di beni senza ricorrere alle imposte.

Fa alcune raccomandazioni al ministro del tesoro in ordine al pareggiamento del bilancio e si agura che con opportune economie si possa ovviare all'inconveniente gravissimo o di aggravare le imposte esistenti o di aggiungerne di nuove.

VACCHELLI, ministro del tesoro, assicura il senatore Cambray-Digny che farà tesoro delle sue osservazioni.

Lo ringrazia in particolar modo di aver data la sua autorevole adesione alla massima da lui espressa, che le condizioni del bilancio di uno Stato si debbono desumere dalle entrate e dalle spese effettive.

Il senatore Blaserna vorrebbe che le ferrovie si costruissero coi mezzi ordinari del bilancio; è una cosa molto desiderabile, ma che difficilmente si può tradurre in pratica.

Del resto per ciò che riguarda la improduttività di certe ferrovie secondarie facilmente si rileva dallo studio della questione, che questa improduttività è semplicemente nominale, perchè esse contribuiscono ad accrescere i redditi delle grandi linee.

Assicura il senatore Blaserna che rispetto alle spese per la marina è già corso uno scambio di idee col ministro per studiare il modo che le nuove costruzioni si effettuino colle maggiori possibili economie.

BLASERNA, relatore. Prende atto della promessa fatta dal ministro del tesoro, anche a nome del collega per la marina che si studierà la questione delle costruzioni navali. Prima di aumentare un fondo, bisogna essere certi che la parte già stanziata sia stata bene spesa.

Non può convertirsi sull'altra questione delle costruzioni ferroviarie. Si deve cercare in tutti i modi di arrivare al punto di provvedere a quelle costruzioni coi mezzi ordinari. Se si continua nell'attuale sistema teme che non si possa evitare l'aumento del nostro debito. Desidera che almeno per l'avvenire si trovi il modo di adottare ciò che ritiene necessario per il vero assetto del nostro bilancio.

BUTTINI. Chiede perchè nel bilancio attuale non vi sia nessuna indicazione di stanziamento per la nuova sopratassa del 3 per cento sui trasporti ferroviari, la quale è vero che è destinata specialmente agli Istituti di previdenza ferroviaria, ma pur dovrebbe figurare in bilancio.

Desidererebbe in proposito qualche chiarimento dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici, anche perchè se la sopratassa non viene considerata come parte della sopratassa generale pagata dai viaggiatori e dalle merci, può derivarne la mancanza di controllo e di vigilanza che deve esercitare l'Ispettorato ferroviario e che è desiderabile nell'interesse dei contribuenti.

VACCHELLI. Dice ritenere che debbano essere assoggettate a controllo sia parlamentare, sia della Corte dei conti le esazioni, sia per sovratassa ferroviaria, sia per aumenti di tariffe che debbono andare a beneficio delle Casse di previdenza ferroviarie.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

Levasi (ore 18.30).

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi, come fu già annunziato per telegrafo, sono quasi unanimi nell'approvare la Convenzione conclusa recentemente tra la Granbrettagna e l'Egitto.

Il *Morning Post* constata, con soddisfazione, che l'Amministrazione del Sudan sarà indipendente da quella dell'Egitto, e che sia stato applicato il principio della «porta aperta».

Il giornale in parola domanda che la Granbrettagna assuma, insieme col debito egiziano, il controllo delle finanze, che non dichiari il protettorato, ma annetta semplicemente il paese.

Il *Times* dice che la Convenzione anglo-egiziana, la quale tiene conto dei diritti di conquista, è un documento che, preso nel suo complesso, sembra essere eminentemente pratico e giudizioso.

Lo *Standard* ritiene che le clausole più interessanti della Convenzione anglo-egiziana siano quella che proclama l'esclusione della giurisdizione dei tribunali misti al Sudan, quella che esige il consenso britannico per tutte le nomine consolari e, da ultimo, quella che proibisce il traffico delle armi e degli schiavi.

Lo *Standard* aggiunge che la Convenzione, considerata come uno Statuto destinato ad assicurare la libertà ed il benessere del Sudan, è evidentemente soddisfacente, ma essa permetterà di far rivivere la questione d'Egitto, sebbene lord Salisbury abbia da tempo dichiarato che era risoluto di invocare per il Sudan il diritto di conquista.

I giornali francesi parlano della Convenzione con molto riserbo.

« Col Sudan, sotto l'autorità sovrana della Granbretagna, scrive il *Temps*, l'Egitto non potrebbe tardare a correre l'istessa sorte. In quanto allo sgombro, non se ne parla più.

« L'Inghilterra mette la mano sulla valle del Nilo; essa non la lascerà più. Il risultato non era del tutto imprevedulo. È da tempo che le persone assennate avevano compreso che le promesse del 1884 e 1890 erano divenute lettere morte. Di fronte ad un fatto compiuto — se lo è presentemente o quando lo sarà irrevocabilmente — conviene non tenere il broncio e lagnarsi del destino, ma cercare degli accomodamenti e delle transazioni. È questa la teoria dei maestri della politica. La presa di possesso dell'Egitto — se è effettivamente fatta o quando lo sarà — darà diritto a compensi ».

Il *Journal des Débats*, a sua volta, dice essere certo che i sacrificî considerevoli che ha fatto l'Inghilterra per la riconquista del Sudan dovevano procurarle una situazione privilegiata in quella regione. « Però, prosegue il giornale stesso, i vantaggi che noi non potremmo contestare ragionevolmente, dovrebbero essere tali da non apparire incompatibili coi diritti riconosciuti alle altre Potenze ed alla Potenza alta sovrana, la Turchia, in particolare. Sembra però che la nuova Convenzione non ne tenga quel conto che era da desiderarsi e come non lo avevano fatto le dichiarazioni del Governo inglese nel corso dei negoziati relativi a Fashoda, la Convenzione non tronca in modo logico una questione di diritto che gli argomenti di fatto non avevano risolto.

Dei giornali tedeschi, la *Kölnische Zeitung* scrive che il trattato anglo-egiziano va riguardato come una proclamazione formale del protettorato inglese nel Sudan, anzi come la presa di possesso effettiva di quella regione da parte dell'Inghilterra. La *Kölnische* aggiunge che la Germania non ha alcun motivo di mostrarsi irritata per questo fatto, come la Francia.

***

Telegrafano da Madrid al *Temps* che il generale Weyler esige apertamente il portafoglio della guerra nel partito liberale riorganizzato, col concorso dei suoi amici e di quelli di Romeo Robledo su basi tanto larghe da comprendervi pure i repubblicani.

Il generale Weyler dichiara che se il sig. Sagasta vuole intraprendere questa riorganizzazione e la rigenerazione del paese, che è impossibile col gabinetto attuale, esso avrà il suo appoggio.

Il generale intende di collaborare coi liberali se questi vogliono, davvero, la ricostituzione dell'esercito e della marina sotto gli auspicî di principî democratici. Esso preferisce i carlisti ai conservatori che considera come un partito che è morto con Canovas del Castillo.

***

Si scrive da Sofia al *Piccolo* che il Comitato macedone centrale ha stabilito per il 3 marzo l'apertura di un Congresso a Ginevra. Vi si discuteranno 12 proposte tutte relative all'autonomia per la Macedonia. Le deliberazioni esposte in un memoriale verranno poi presentate da una Deputazione ai gabinetti delle grandi Potenze.

Stando alla stampa russa, il presente movimento macedone non incontra appoggio negli alti circoli di Pietroburgo. Il Congresso di Ginevra viene accolto colà con grande indifferenza, mentre la stampa germanica si mostra apertamente contraria all'agitazione provocata dal Comitado macedone. La Russia presentemente non vede di buon occhio l'agitazione autonomistica dei macedoni, dalla quale facilmente potrebbero scaturire serie complicazioni nella penisola balcanica, ed è perciò che la diplomazia russa, appoggiata in ciò dalla Francia e dall'Italia, insiste presso il Sultano affinchè vengano introdotte le promesse riforme in Macedonia ed in Albania.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina diedero, ieri sera, un pranzo in onore degli Ammiragli venuti in Roma per il Consiglio sulle promozioni.

Oltre le LL. MM. e S. A. R. il Duca di Genova, presero parte al pranzo S. E. il Ministro della Marina, l'Ammiraglio Accinni e le alte cariche di Corte.

In Campidoglio. — Causa una indisposizione del Sindaco, Principe Ruspoli, la tornata del Consiglio Comunale di Roma, indetta per questa sera, è stata rinviata a mercoledì alle ore 21.

Dall'Eritrea. — L'*Agenzia Stefani* ha da Massaua, 22:

« Ras Maconnen ha sgombrato l'Agamè e si dirige verso l'Aguddi a sud di Adigrat ».

Per l'Esposizione fotografica di Firenze. — Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha assegnato la somma di lire millecinquecento e alcune medaglie in favore dell'Esposizione fotografica che avrà luogo nell'aprile e maggio prossimi.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazî doganali è stato fissato per oggi, 23 gennaio, a lire 107,67.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 23 a tutto il 29 gennaio 1899, per i daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 107,90.

Marina militare. — La R. nave *Elba* partirà domani da Colombo.

Detta nave, lasciata Venezia il 16 dicembre, ha percorso il seguente itinerario:

Da Venezia il 16 dicembre a Porto Said il 22, miglia 1320.

Da Porto Said il 23 ad Aden il 29, miglia 1395.

Da Aden il 31 dicembre a Bombay il 6 gennaio, miglia 1910.

Da Bombay il 12 a Colombo il 17, miglia 935.

Totale miglia 5340.

— Col 1° febbraio p. v. il *Garigliano* passerà in riserva a Spezia col seguente Stato Maggiore: capitano di corvetta Priero Alfonso comandante, tenente di vascello Nicastro Gustavo, sottotenente di vascello Calenda di Tavani Vittorio, capo macchinista di 2ª classe Barone Pasquale, medico di 2ª classe Pontecorvo Carlo.

Marina mercantile. — Il giorno 20, diretto al Plata passò per Tarifa il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della N. G. I., e da Alessandria d'Egitto partì per gli scali d'Italia il piroscafo *Manilla*, pure della N. G. I. Ieri i piroscafi *Orione* e *Washington*, della N. G. I., giunsero il primo a Genova ed il secondo a Santos.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 22. — La Lira garibaldina ha celebrato, iersera, l'anniversario delle giornate di Digione, sotto la presidenza del deputato Beauquier, con un banchetto a cui presero parte un centinaio di persone, fra le quali alcuni superstiti di Digione, italiani e francesi.

Il deputato Beauquier pronunziò applaudite parole di omaggio a Giuseppe Garibaldi ed all'Italia.

Indi Raqueni, Casalegno, Roeske e Vassour parlarono in favore della fratellanza delle due nazioni.

Quasi tutte le Società italiane erano rappresentate.

La musica della Lira italiana suonò l'Inno di Garibaldi, la Marcia Reale e la Marsigliese, che furono vivamente applauditi.

PARIGI, 22. — Il *Courier du Soir* crede sapere che la Corte di Cassazione ha raccolto importanti deposizioni, le quali ritarderanno forse la chiusura dell'inchiesta sull'affare Dreyfus fino ad aprile.

DIGIONE, 22. — Oggi ha avuto luogo la solenne commemorazione della battaglia del 1871.

Sono stati pronunziati varî discorsi accolti al grido di *Viva la Francia! Viva l'Italia!*

WASHINGTON, 22. — Il Senato, dopo breve discussione, ha approvato il progetto di legge pel Canale di Nicaragua.

Gli Stati-Uniti decisero d'invitare l'Inghilterra e la Germania ad inviare delegati speciali per conferire sulla questione delle isole Samoa.

NEW-YORK, 22. — Il *New-York Herald* dice che nei circoli bene informati si crede che gli incidenti di Samoa condurranno alla divisione dell'Arcipelago fra le tre potenze.

PARIGI, 22. — Il *Journal Officiel* promulga il protocollo del 15 marzo 1898, addizionale all'accordo monetario fra la Francia il Belgio, l'Italia e la Svizzera.

ATENE, 22. — Stamane è avvenuta una scossa di terremoto nel Peloponneso.

Due villaggi presso Filiatra e il villaggio di Staso sono rimasti distrutti. La città di Filiatra fu sgombrata. Le case sono lesionate. S'ignora se vi sieno vittime. I danni sono considerevoli.

BRUXELLES, 23. — Si annunzia essere avvenuto un combattimento al Congo.

Parecchi ufficiali bianchi e numerosi soldati sono rimasti morti.

CAIRO, 23. — Il Sudan verrà diviso in quattro Provincie di 1ª classe, cioè Ondurman, Sennar, Kassala e Fashoda; ed in tre Provincie di 2ª classe, cioè Assuan, Wadi-Halfa e Suakim.

WASHINGTON, 23. — È giunta una deputazione inviata da Aguinaldo.

Nei circoli ufficiosi si assicura che l'incidente di Samoa sarà facilmente risolto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 21 gennaio 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 767,9.

Umidità relativa a mezzodì. . . . . . 75.

Vento a mezzodì . . . . calmo.

Cielo . . . . coperto.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 13°. 8. / Minimo 8°. 0.

Pioggia in 24 ore . . . . gocce.

Li 21 gennaio 1899:

In Europa pressione bassa sull'Irlanda a 734; elevata al Sud d'Italia a 773.

In Italia nelle 24 ore: barometro alzato ovunque fino a 2 mm.; qualche pioggia e nebbia.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto Italia superiore, vario al Sud e nelle isole.

Barometro: 770 Domodossola; 771 Sassari, Genova, Venezia; 772 Cagliari, Roma, Foggia; 773 Palermo, Napoli, Messina.

Probabilità: venti deboli meridionali; cielo nuvoloso o coperto con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 21 gennaio 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	13 0	10 4
Massa e Carrara	nebbioso	calmo	15 6	8 4
Cuneo	coperto	—	8 6	4 1
Torino	3/4 coperto	—	8 4	4 3
Alessandria	coperto	—	8 0	5 3
Novara	nebbioso	—	11 0	5 0
Domodossola	coperto	—	10 2	2 1
Pavia	nebbioso	—	8 1	6 0
Milano	coperto	—	9 0	5 8
Sondrio	1/4 coperto	—	8 9	3 8
Bergamo	coperto	—	8 0	4
Brescia	3/4 coperto	—	9 6	4 8
Cremona	coperto	—	7 5	4 3
Mantova	nebbioso	—	9 4	5 0
Verona	coperto	—	8 2	5 0
Belluno	sereno	—	6 0	— 1 5
Udine	1/2 coperto	—	7 7	3 1
Treviso	nebbioso	—	7 5	3 0
Venezia	coperto	calmo	7 9	5 7
Padova	coperto	—	8 6	6 0
Rovigo	nebbioso	—	9 0	4 6
Piacenza	coperto	—	8 3	5 3
Parma	coperto	—	9 2	4 3
Reggio nell'Em	coperto	—	9 9	6 8
Modena	coperto	—	9 9	6 1
Ferrara	coperto	—	8 3	3 8
Bologna	coperto	—	9 6	2 2
Ravenna	coperto	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	8 0	2 2
Pesaro	coperto	calmo	14 3	8 1
Ancona	1/4 coperto	calmo	13 8	9 2
Urbino	coperto	—	10 6	6 9
Macerata	1/4 coperto	—	13 1	9 0
Ascoli Piceno	sereno	—	14 2	4 5
Perugia	coperto	—	9 8	6 6
Camerino	coperto	—	10 2	6 8
Lucca	nebbioso	—	12 2	8 1
Pisa	coperto	—	13 6	7 2
Livorno	coperto	calmo	14 9	9 8
Firenze	coperto	—	11 3	8 0
Arezzo	coperto	—	11 5	6 8
Siena	3/4 coperto	—	10 7	7 4
Grosseto	nebbioso	—	14 4	7 1
Roma	q. coperto	—	13 9	8 0
Teramo	1/2 coperto	—	14 6	4 9
Chieti	sereno	—	13 2	2 0
Aquila	3/4 coperto	—	10 6	2 8
Agnone	sereno	—	10 5	4 0
Foggia	sereno	—	13 8	4 0
Bari	sereno	calmo	14 0	6 5
Lecce	coperto	—	16 0	5 7
Caserta	3/4 coperto	—	14 1	9 4
Napoli	3/4 coperto	calmo	12 2	10 5
Benevento	1/2 coperto	—	13 0	5 0
Avellino	1/2 coperto	—	11 5	5 5
Caggiano	coperto	—	9 1	4 4
Potenza	3/4 coperto	—	8 4	3 4
Cosenza	1/2 coperto	—	7 0	4 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	10 0	2 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	14 6	8 8
Trapani	coperto	calmo	17 3	—
Palermo	1/4 coperto	calmo	17 4	4 4
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	17 0	7 0
Caltanissetta	1/2 coperto	—	12 0	6 0
Messina	3/4 coperto	calmo	14 7	11 5
Catania	sereno	calmo	15 4	7 2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	13 0	6 5
Cagliari	sereno	calmo	17 0	3 0
Sassari	sereno	—	13 8	6 0

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.